

**OGGETTO: RICHIESTA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI**

- per le CORTI D'ASSISE
- per le CORTI D'ASSISE D'APPELLO

... l... sottoscritt.....  
nat... a ..... il .....  
residente in questo Comune in .....  
telefono/cellulare..... indirizzo e-mail .....  
cittadin... italian..., in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale, in possesso del titolo di  
studio di .....  
conseguito presso .....  
..... il .....

**DICHIARA**

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della Legge 10 aprile 1951, n. 287;

**CHIEDE**

a termini degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 di essere iscritto nell'elenco dei Giudici popolari:

- per le CORTI D'ASSISE
- per le CORTI D'ASSISE D'APPELLO

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

Samatzai, .....

IL RICHIEDENTE

.....

---

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati.

---

**LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287**

**Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise.**

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 10 - Requisiti del giudici popolari delle Corti di assise di appello.**

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

**Art. 12 - Incompatibilita' con l'ufficio di giudice popolare.**

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti ((...)) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività' di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.